

STATUTO

CONFEDERAZIONE ITALIANA INNOVAZIONE E IMPRESA

"CONFINNOVAZIONE APS"

"Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur"

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**Confederazione Italiana Innovazione e Impresa**", di seguito anche "Confederazione" o "Associazione".

1.2 L'associazione utilizza il marchio e la denominazione operativa "**CONFINNOVAZIONE APS**".

1.3. L'utilizzo dell'acronimo APS avverrà successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi della normativa vigente.

1.4 L'Associazione è disciplinata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione e dal presente Statuto.

ART. 2 – SEDE

2.1 L'associazione ha sede legale in Catania, 95128, via Musumeci n. 123.

2.2 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire ulteriori sedi operative, delegazioni territoriali e rappresentanze in ogni regione italiana e all'estero, dandone comunicazione all'Assemblea. Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituiscono modifica statutaria.

2.3 L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 – NATURA, FINALITÀ E PRINCIPI

3.1 L'associazione è un ente associativo senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Opera quale: think tank nazionale sull'innovazione; rete imprenditoriale e professionale; centro studi e sviluppo per la competitività del sistema Paese.

3.2 Finalità:

- Promuovere l'innovazione e la competitività delle imprese, con particolare attenzione a PMI, artigiani, professionisti e startup;
- Favorire l'internazionalizzazione e l'accesso ai mercati globali;
- Sostenere l'accesso alla finanza agevolata e ai fondi pubblici e privati;
- Sviluppare la cultura della sostenibilità e dei criteri ESG;
- Creare e potenziare relazioni strategiche tra imprese, istituzioni, investitori e cittadini;
- Contrastare il fenomeno dei NEET (Not in Education, Employment or Training) attraverso percorsi formativi e di inserimento professionale;
- Promuovere l'alfabetizzazione digitale e la certificazione delle competenze;
- Sostenere la transizione digitale ed ecologica delle imprese;
- Favorire la creazione di ecosistemi collaborativi tra startup, PMI, istituzioni e investitori;

- Promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificato.

3.3 L'Associazione si ispira ai principi di trasparenza, partecipazione democratica, inclusione e impatto sociale.

ART. 4 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

4.1 Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- **Lettera d):** educazione, istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento a corsi su innovazione digitale, imprenditorialità, competenze trasversali e certificazione delle competenze;
- **Lettera i):** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse iniziative di networking, eventi di divulgazione e progetti di comunicazione sociale;
- **Lettera l):** formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto del fenomeno NEET;
- **Lettera v):** promozione e sviluppo di reti di collaborazione tra enti del Terzo Settore, imprese, istituzioni e cittadini.

4.2 L'Associazione può esercitare attività secondarie e strumentali, complementari a quelle di interesse generale, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, assicurando che i proventi da tali attività non superino il limite previsto dalla normativa vigente ai fini del mantenimento della qualifica di ente del Terzo Settore.

4.3 L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. È istituito un Registro dei Volontari, distinto dal libro soci, in conformità con l'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Tutti i volontari sono assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 18 del medesimo decreto. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o collaboratori esterni esclusivamente per attività indispensabili al perseguimento degli scopi istituzionali e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 5 – COLLABORAZIONI CON PARTNER STRATEGICI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

5.1 Al fine di perseguire i propri scopi istituzionali e facilitare l'accesso dei propri associati a strumenti, servizi e opportunità innovative, l'Associazione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati (di seguito "Partner Strategici"), quali imprese, università, centri di ricerca, enti di formazione, associazioni, poli tecnologici e altri soggetti che condividano le finalità e i valori dell'Associazione.

5.2 L'Associazione può investire nello sviluppo di piattaforme digitali, strumenti tecnologici e abbonamenti SaaS funzionali ai propri scopi istituzionali. Tali investimenti sono realizzati esclusivamente per uso istituzionale interno e per l'erogazione di servizi agli associati nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'Art. 4.1, e non per la commercializzazione a terzi a titolo principale, salvo nell'ambito delle attività secondarie e strumentali di cui all'Art. 4.2 e nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Il Tesoriere monitora annualmente il rispetto di tali limiti e ne dà atto nella relazione di bilancio.

5.3 Eventuali marginalità, sconti o benefici economici derivanti dalle convenzioni con Partner Strategici o dallo sviluppo di piattaforme sono destinati alle attività istituzionali, rendicontati nel bilancio e non costituiscono in alcun modo distribuzione di utili, diretta o indiretta, ai soci.

5.4 Le convenzioni con soggetti nei quali uno o più consiglieri detengano interessi economici diretti o indiretti sono soggette alle disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui all'Art. 13 e devono essere approvate con delibera motivata del Consiglio Direttivo, con esclusione dalla discussione e dalla votazione del consigliere interessato.

ART. 6 – CODICE ETICO, REGOLAMENTO INTERNO E PROTEZIONE DEI DATI

6.1 La Confederazione si dota di un Codice Etico e di un Regolamento Interno, approvati dal Consiglio Direttivo con il parere obbligatorio e qualificato del Comitato dei Fondatori, vincolanti per tutti i soci.

6.2 Il Codice Etico è fondato sui valori dell'acronimo INNOVAZIONE, che costituiscono i principi immutabili dell'Associazione:

- **I – Inclusione:** nessuno deve essere lasciato indietro; le nostre porte sono aperte a tutti, senza distinzioni di genere, età, etnia, religione, orientamento sessuale, condizione sociale o economica; l'Associazione promuove attivamente la partecipazione di soggetti svantaggiati e delle categorie sottorappresentate;
- **N – Networking:** la forza risiede nelle connessioni; costruiamo ponti tra persone, imprese, territori e istituzioni, favorendo lo scambio di conoscenze, competenze e opportunità in un ecosistema collaborativo e inclusivo;
- **N – Neutralità:** operiamo senza scopo di lucro, con imparzialità e indipendenza da interessi particolari, partitici o confessionali; l'Associazione non è al servizio di alcun gruppo di potere e mantiene piena autonomia decisionale;
- **O – Opportunità:** l'innovazione deve generare occasioni concrete di crescita personale, professionale e imprenditoriale; ogni attività dell'Associazione è orientata a creare valore tangibile per i soci e per la comunità;
- **V – Valorizzazione:** diamo valore al talento, al merito, al territorio, al Made in Italy e alle competenze; riconosciamo e premiamo l'impegno, la creatività e l'eccellenza in ogni sua forma;
- **A – Accessibilità:** la tecnologia e la formazione devono essere accessibili a tutti, a partire dai costi; progettiamo iniziative e servizi fruibili da chiunque, abbattendo le barriere economiche, culturali e digitali;
- **Z – Zelo:** mettiamo passione, impegno e dedizione in ogni progetto, con la cura dell'artigiano; la qualità del nostro lavoro è il riflesso della nostra integrità;
- **I – Integrità:** agiamo con onestà, trasparenza e coerenza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo; rifiutiamo qualsiasi forma di corruzione, favoritismo o conflitto di interessi non dichiarato;
- **O – Orientamento al Futuro:** guardiamo avanti, anticipiamo i cambiamenti, costruiamo il domani; siamo protagonisti della transizione digitale ed ecologica, non spettatori passivi;
- **N – Nuove Idee:** siamo un laboratorio aperto; ogni proposta che rispetta i nostri valori è benvenuta; incoraggiamo la creatività, la sperimentazione e il pensiero fuori dagli schemi;
- **E – Equità:** garantiamo trattamenti equi e imparziali; il valore generato dall'Associazione è a beneficio di tutta la comunità, senza favoritismi né discriminazioni.

6.3 Il Codice Etico può essere integrato da norme comportamentali di dettaglio e da un sistema sanzionatorio, approvato dal Consiglio Direttivo con il parere obbligatorio e qualificato del Comitato dei Fondatori. Tali integrazioni non possono in alcun modo contraddire i principi

fondamentali di cui al comma 6.2. Eventuali questioni interpretative sui valori di cui al comma 6.2 sono sottoposte al Comitato dei Fondatori, il cui parere scritto è vincolante per il Consiglio Direttivo. L'Assemblea, con la maggioranza qualificata prevista per le modifiche all'Art. 6, può deliberare diversamente motivando il disaccordo con l'interpretazione del Comitato dei Fondatori.

6.4 Ogni violazione del Codice Etico è esaminata dal Consiglio Direttivo, che può adottare provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità della violazione, fino all'esclusione del socio ai sensi dell'Art. 8.

6.5 Il Regolamento Interno disciplina in particolare:

- Le procedure di ammissione e controllo qualitativo dei soci;
- I criteri oggettivi e la documentazione necessaria per attestare la "partecipazione attiva" di cui all'Art. 8.3, ai fini della progressione da Socio Junior a Socio Effettivo;
- Le modalità di calcolo del punteggio di merito per l'eleggibilità al Consiglio Direttivo;
- Le modalità di esercizio del diritto di voto e di delega;
- Le procedure di candidatura e verifica di ammissibilità alle cariche associative;
- Le ipotesi di incompatibilità, sospensione ed esclusione;
- Le norme di riservatezza e di utilizzo del marchio;
- La revisione periodica dei soci;
- La definizione analitica delle materie rientranti nelle "attività ordinarie" di cui all'Art. 8.3;
- Le modalità operative per la partecipazione telematica alle riunioni degli organi associativi, ivi inclusi gli standard di identificazione rafforzata per le delibere con maggioranza qualificata;
- Le soglie e le modalità per la delibera interna del Consiglio Direttivo con maggioranze qualificate su materie di particolare rilevanza;
- Le modalità di trattamento dei dati personali degli associati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale applicabile.

6.6 Protezione dei dati personali. L'Associazione tratta i dati personali degli associati e dei terzi in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale applicabile. In conformità all'art. 13 del GDPR, l'Associazione fornisce a ogni interessato, al momento della raccolta dei dati personali, un'apposita informativa scritta contenente le finalità e le modalità del trattamento, la base giuridica, i tempi di conservazione, i diritti dell'interessato e i dati del titolare del trattamento. Il Regolamento Interno definisce le procedure operative per l'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

ART. 7 – CATEGORIE DI SOCI

7.1 L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

Soci Fondatori: Persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione mediante la firma dell'atto costitutivo. Sono i garanti della missione, della visione e dei principi fondanti. Mantengono i diritti speciali previsti dall'Art. 15. La qualifica è personale e intrasmissibile. Nuovi Soci Fondatori possono essere nominati esclusivamente con delibera dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno il 75% degli associati con diritto di voto e con il consenso unanime dei Soci Fondatori già in carica.

Soci Effettivi: Persone fisiche o giuridiche che, avendo completato il periodo di Socio Junior di cui all'Art. 8.3, condividono le finalità dell'Associazione e versano la quota associativa prevista. Si suddividono nei seguenti percorsi di membership:

- **Young.en:** giovani di età compresa tra 18 e 30 anni;
- **Community:** persone fisiche che desiderano partecipare all'ecosistema associativo;
- **Pro.en:** titolari di impresa, liberi professionisti, artigiani e commercianti;
- **Mentor.en:** manager, professionisti senior, docenti, business angel, investitori e filantropi.

Soci Junior: Persone fisiche o giuridiche di nuova iscrizione, soggette al periodo di cui all'Art. 8.3. Partecipano alle attività associative e hanno diritto di voto esclusivamente sulle materie di cui all'Art. 8.3. Al termine del periodo e con documentata partecipazione attiva, acquisiscono la qualifica di Soci Effettivi. Si suddividono negli stessi percorsi di membership dei Soci Effettivi.

Soci Onorari: Persone fisiche o giuridiche che si sono particolarmente distinte nel campo dell'innovazione, della tecnologia, della cultura o della formazione, nominate dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due Soci Fondatori. Non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo.

7.2 Il numero dei Soci persone giuridiche non può superare il 49% del totale degli associati iscritti al libro soci, in coerenza con i principi del Codice del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo vigila sul rispetto di tale limite in sede di ammissione e di revisione periodica. Il Comitato Ammissioni verifica preventivamente, per ogni domanda di ammissione di persona giuridica, che l'ammissione non determini il superamento di tale soglia, dandone atto nella propria raccomandazione al Consiglio Direttivo.

7.3 Tutti gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno pari dignità e pari diritti di partecipazione alla vita associativa, nel rispetto del principio di democraticità e dei limiti previsti dal presente Statuto.

ART. 8 – AMMISSIONE, SOCIO JUNIOR, RECESSO ED ESCLUSIONE

8.1 **Comitato Ammissioni.** Il Consiglio Direttivo istituisce un Comitato Ammissioni composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, nominati dal Consiglio Direttivo tra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota. Il Comitato valuta in via istruttoria le domande di ammissione e trasmette le proprie raccomandazioni motivate al Consiglio Direttivo per la delibera finale.

I membri del Comitato Ammissioni:

- durano in carica 1 anno e sono rinominabili senza limiti;
- sono revocabili in qualsiasi momento con delibera motivata del Consiglio Direttivo;
- non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri o dell'Organo di Controllo;
- deliberano a maggioranza semplice dei presenti, con quorum costitutivo di almeno 2 membri;
- sono soggetti alle norme in materia di conflitto di interessi di cui all'Art. 13, in quanto applicabili.

In sede di istruttoria di ogni domanda di ammissione di persona giuridica, il Comitato verifica preventivamente che l'ammissione non determini il superamento del limite del 49% di cui all'Art. 7.2, dandone atto nella propria raccomandazione al Consiglio Direttivo.

8.2 **Ammissione.** L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente. Il Consiglio valuta il profilo professionale, la coerenza con le finalità della Confederazione e l'assenza di conflitti reputazionali. La delibera è comunicata al richiedente e

annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo comunica la propria decisione con motivazione entro 60 giorni dalla domanda, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 117/2017. Il richiedente può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in via definitiva.

8.3 Periodo di Socio Junior. I nuovi soci sono soggetti a un periodo di Socio Junior di 6 mesi dall'ammissione. . Durante tale periodo hanno diritto di voto esclusivamente su:

- Approvazione del bilancio;
- Attività ordinarie;
- Nomina di organi secondari.

Per "attività ordinarie" si intendono, a titolo esemplificativo: l'approvazione di eventi, iniziative formative, attività di networking, progetti di comunicazione sociale e ogni altra attività rientrante nell'ordinaria gestione associativa che non sia riservata alla competenza esclusiva dei Soci Effettivi e Fondatori dal presente Statuto. Il Regolamento Interno definisce l'elenco analitico delle materie rientranti in tale categoria.

I Soci Junior non possono votare su: modifica dello Statuto, elezione del Consiglio Direttivo, revoca del Consiglio Direttivo, scioglimento dell'Associazione.

Al termine del periodo di Socio Junior, la progressione alla qualifica di Socio Effettivo richiede, congiuntamente: il decorso del termine minimo e la documentata partecipazione attiva come definita dal Regolamento Interno. Il Consiglio Direttivo delibera la progressione entro 30 giorni dalla maturazione del termine, dandone comunicazione scritta all'interessato. In caso di mancato raggiungimento dei criteri di partecipazione attiva, il Consiglio Direttivo ne dà motivata comunicazione al socio, che ha diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni.

8.4 Revisione periodica dei soci. Ogni 2 anni il Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Ammissioni, verifica la persistenza dei requisiti di partecipazione in capo a ciascun socio. Il Regolamento Interno disciplina le modalità e gli effetti della revisione periodica, garantendo che ogni socio soggetto a revisione abbia diritto di essere ascoltato prima di qualsiasi provvedimento.

8.5 Recesso. L'associato può recedere in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, fermo restando l'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso.

8.6 Esclusione. L'associato può essere escluso per gravi motivi, quali:

- Violazione dello Statuto, del Codice Etico o del Regolamento Interno;
- Mancato versamento della quota associativa, decorso il termine di 60 giorni dal sollecito formale inviato dal Consiglio Direttivo;
- Comportamenti che ledano gravemente l'immagine, la reputazione o gli interessi dell'Associazione;
- Comportamenti incompatibili con i valori e le finalità della Confederazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta degli addebiti e concessione di un termine di almeno 15 giorni per presentare giustificazioni scritte. L'associato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza del Collegio dei Probiviri, il ricorso è proposto all'Assemblea, che decide in via definitiva.

L'esclusione di un Socio Fondatore richiede l'approvazione dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 75% dei Soci Effettivi e dei Soci Fondatori presenti e il parere favorevole della maggioranza degli altri Soci Fondatori. In presenza di un unico altro Socio Fondatore, è sufficiente

il parere favorevole di quest'ultimo. In assenza di altri Soci Fondatori in carica, l'Assemblea delibera senza tale requisito.

8.7 Il venir meno della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quote associative, contributi o altri apporti versati all'Associazione.

ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Comitato dei Fondatori;
- Comitato Ammissioni;
- Comitato Tecnico-Scientifico (CTS);
- Comitato Imprese e Investitori;
- Collegio dei Probiviri;
- Organo di Controllo (ove obbligatorio per legge);
- Revisore Legale dei Conti (ove obbligatorio per legge).

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1 **Composizione.** L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota. Il diritto di voto è esercitato secondo le distinzioni previste dagli Art. 7 e 8:

- I Soci Fondatori e i Soci Effettivi hanno pieno diritto di voto su tutte le materie;
- I Soci Junior hanno diritto di voto esclusivamente sulle materie di cui all'Art. 8.3, ivi incluse le attività ordinarie come ivi definite;
- I Soci Onorari partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo.

10.2 **Competenze.** L'Assemblea:

- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove obbligatorio;
- Approva annualmente, su proposta del Vicepresidente, il piano degli incarichi professionali del Presidente ai sensi dell'Art. 13.7;
- Delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- Elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del Revisore Legale dei Conti, nei limiti previsti dallo Statuto;
- Approva il regolamento interno del Collegio dei Probiviri su proposta del Collegio stesso;
- Delibera sulle modifiche dello Statuto;
- Delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto.

10.3 **Convocazione.** L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio, e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati con diritto di voto.

10.4 Modalità di convocazione. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto (email, PEC o altro mezzo idoneo) inviato almeno 15 giorni prima della data fissata, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno. La convocazione può prevedere contestualmente la data di seconda convocazione, che non può tenersi lo stesso giorno della prima.

10.5 Modalità di svolgimento. L'Assemblea si svolge in presenza presso la sede legale o in altra sede indicata nella convocazione. È altresì ammessa la partecipazione in modalità telematica (videoconferenza o strumenti equivalenti), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e interagire in tempo reale. In tal caso, la riunione si intende tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Per le delibere che richiedono maggioranze qualificate ai sensi dell'Art. 10.8, il Regolamento Interno può prescrivere standard di identificazione rafforzati (firma digitale, OTP, autenticazione a due fattori o sistemi equivalenti) al fine di garantire la certezza giuridica delle delibere di maggiore rilevanza istituzionale.

10.6 Quorum costitutivo. Ai fini del calcolo del quorum, si considerano gli associati aventi pieno diritto di voto (Soci Fondatori e Soci Effettivi). L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno di tali associati. Per le assemblee convocate esclusivamente per deliberare sulle materie di cui all'Art. 8.3, concorrono al quorum anche i Soci Junior. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

10.7 Maggioranza semplice. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto sulla materia trattata, salvo i casi in cui lo Statuto o la legge richiedano maggioranze qualificate.

10.8 Maggioranze qualificate:

- **Modifiche allo Statuto:** voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) degli associati con pieno diritto di voto presenti. Le modifiche agli articoli 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15 e al presente comma richiedono altresì il parere obbligatorio e qualificato del Comitato dei Fondatori;
- **Scioglimento dell'Associazione:** voto favorevole di almeno l'80% dei Soci Effettivi e dei Soci Fondatori presenti in seconda convocazione. Il Comitato dei Fondatori può esercitare un diritto di sospensiva temporanea, richiedendo per iscritto un riesame all'Assemblea entro 30 giorni dalla delibera originaria. Decorso tale termine senza comunicazione scritta di esercizio della sospensiva, la delibera diventa automaticamente efficace. Se l'Assemblea, dopo il riesame, riconferma la delibera con la medesima maggioranza qualificata richiesta per la delibera originaria, questa diventa definitiva e non ulteriormente sospendibile;
- **Revoca del Consiglio Direttivo:** secondo quanto previsto dall'Art. 12;
- **Nomina di nuovi Soci Fondatori:** voto favorevole di almeno il 75% degli associati con diritto di voto e consenso unanime dei Soci Fondatori già in carica.

10.9 Verbalizzazione. Le deliberazioni sono verbalizzate dal Segretario e trascritte nel libro delle adunanze. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario ed è messo a disposizione di tutti gli associati entro 15 giorni dalla riunione.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da **5 membri**, eletti dall'Assemblea tra i soci in regola con il pagamento della quota e in possesso del pieno diritto di voto.

11.2 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nessun consigliere può ricoprire la medesima carica per più di tre mandati consecutivi. Decorso tale limite, è nuovamente eleggibile alla medesima carica dopo un'interruzione di almeno un mandato completo. Il presente limite non si applica ai Soci Fondatori nel corso del primo mandato costitutivo nominato nell'atto costitutivo.. Il Regolamento Interno definisce le modalità di applicazione di questa norma e le procedure del passaggio di consegne tra il Consiglio Direttivo uscente e quello entrante.

11.3 Requisiti di eleggibilità e verifica delle candidature. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo esclusivamente i soci in regola con le quote, con una anzianità minima di 12 mesi in assenza di cause di incompatibilità. . Le candidature sono sottoposte a verifica di ammissibilità da parte del Collegio dei Proviviri o, in sua assenza, dell'Organo di Controllo. Il candidato la cui candidatura sia dichiarata inammissibile può presentare istanza motivata di riesame al Collegio dei Proviviri entro 10 giorni dalla notifica. La decisione sul riesame è comunicata entro 15 giorni ed è definitiva. Fino all'adozione del Regolamento Interno, la verifica di ammissibilità per la prima elezione successiva al mandato costitutivo è affidata al Comitato dei Fondatori.

11.4 I requisiti di eleggibilità e la verifica di ammissibilità di cui al comma 11.3 non si applicano ai Soci Fondatori e ai membri del primo Consiglio Direttivo nominato in sede di atto costitutivo.11.5 All'interno del Consiglio Direttivo sono individuate le seguenti cariche:

- **Presidente:** rappresentanza legale e direzione strategica;
- **Vicepresidente:** supporto e sostituzione del Presidente su delega o in caso di assenza o impedimento;
- **Tesoriere:** gestione contabile, bilancio e monitoraggio dei limiti delle attività secondarie;
- **Segretario:** verbalizzazione, coordinamento operativo e tenuta dei libri associativi;
- **Consigliere:** supporto alle attività e coordinamento di aree progettuali specifiche.

Le cariche sono assegnate dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva all'elezione assembleare, a maggioranza semplice dei componenti.

In sede di atto costitutivo è l'Assemblea costituente che individua le cariche del primo Consiglio Direttivo.

11.6 Le cariche di Presidente e Tesoriere sono incompatibili tra loro e non possono essere ricoperte dalla stessa persona. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere contemporaneamente membri del Collegio dei Proviviri, del Comitato Ammissioni o dell'Organo di Controllo. Il Presidente e il Tesoriere non possono essere titolari di interessi economici diretti nei Partner Strategici di cui all'Art. 5, né affidare incarichi o forniture a società, studi professionali o entità nelle quali detengano ruoli di amministrazione, controllo o partecipazione superiore al 10%, salvo quanto previsto dall'Art. 13.2 e con le relative procedure di astensione. Le prestazioni professionali rese a titolo personale dal Presidente o dal Tesoriere all'Associazione restano disciplinate esclusivamente dagli Art. 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8.

11.7 Il Consiglio Direttivo può attribuire ai propri membri o a terzi specifici incarichi operativi o di coordinamento di aree progettuali, in coerenza con le competenze e l'esperienza di ciascun soggetto. Tali incarichi non comportano poteri di rappresentanza legale dell'Associazione, salvo delega scritta e specifica del Presidente.

11.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in modalità telematica secondo le modalità previste per l'Assemblea all'Art. 10.5. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri (minimo 3) e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Regolamento Interno può prevedere maggioranze qualificate interne per delibere di particolare rilevanza, quali l'approvazione del

bilancio preventivo, la stipula di convenzioni con Partner Strategici di importo superiore a soglie definite dal Regolamento stesso, e l'assunzione di lavoratori dipendenti.

ART. 12 – REVOCA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo non può essere revocato prima della scadenza del mandato, salvo che ricorrano: gravi irregolarità documentate nella gestione dell'Associazione; danni patrimoniali comprovati causati da condotta dolosa o gravemente colposa; violazioni di legge accertate.

12.2 La revoca dell'intero Consiglio Direttivo deve essere proposta con mozione scritta e motivata, sottoscritta da almeno un decimo (1/10) degli associati con pieno diritto di voto, e deliberata dall'Assemblea con:

- Quorum costitutivo minimo del 50% più uno degli aventi pieno diritto di voto;
- Voto favorevole del 75% dei presenti;
- Voto segreto.

12.3 La revoca di un singolo consigliere segue la medesima procedura e richiede le medesime maggioranze di cui al comma 12.2. Il consigliere revocato è sostituito mediante elezione suppletiva nella prima Assemblea utile, convocata entro 45 giorni dalla revoca. Fino alla sostituzione, il Consiglio Direttivo opera con i membri rimanenti, purché in numero non inferiore a tre.

12.4 **Operatività in caso di riduzione critica.** In caso di riduzione del Consiglio Direttivo al di sotto di tre componenti per qualsiasi causa (revoca, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità), il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente convocano d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo entro 30 giorni. In assenza di entrambi, la convocazione è effettuata dal Comitato dei Fondatori. Fino alla ricostituzione del Consiglio Direttivo, i componenti rimanenti operano in regime di prorogatio limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione urgenti e indifferibili, dandone comunicazione tempestiva al Collegio dei Probiviri e, se nominato, all'Organo di Controllo.

ART. 13 – CONFLITTO DI INTERESSI

13.1 I membri del Consiglio Direttivo, i revisori, i membri del Comitato Ammissioni e i soggetti che ricoprono incarichi operativi devono astenersi dal partecipare a discussioni e votazioni relative a decisioni in cui siano portatori di un interesse personale, diretto o indiretto, potenzialmente in conflitto con quello dell'Associazione.

13.2 Costituisce in ogni caso conflitto di interessi la partecipazione a delibere riguardanti:

- L'affidamento di incarichi, consulenze o forniture a soggetti nei quali il consigliere, o un suo parente entro il secondo grado, detenga ruoli di amministrazione, controllo o una partecipazione superiore al 10%;
- La stipula, la modifica o la risoluzione di convenzioni con Partner Strategici di cui il consigliere stesso sia fondatore, amministratore, socio o detentore di interessi economici diretti o indiretti.

13.3 Il soggetto in conflitto di interessi deve darne tempestiva comunicazione scritta al Presidente e al Segretario prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, e deve allontanarsi dalla seduta durante la discussione e la votazione. Il Segretario ne dà atto nel verbale. La mancata astensione

costituisce grave violazione del Codice Etico e può comportare la revoca dall'incarico ai sensi dell'Art. 12.3.

13.4 Ogni anno, all'atto dell'accettazione della carica, ciascun consigliere sottoscrive una dichiarazione in cui attesta l'esistenza o l'inesistenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi. La dichiarazione è depositata agli atti dell'Associazione e resa disponibile all'Organo di Controllo ove nominato.

13.5 Al fine di disciplinare in modo trasparente e sistematico la remunerazione dei soci che svolgono attività professionali a favore dell'Associazione, il Consiglio Direttivo istituisce un Registro dei Professionisti Associati (di seguito "Registro"), approvando un apposito Regolamento dei Servizi Professionali Associativi. Tale Regolamento definisce: le categorie di servizi acquistabili dall'Associazione presso i propri soci professionisti; la griglia tariffaria massima per ciascuna categoria di servizio, determinata con riferimento alle tariffe di mercato vigenti; i criteri oggettivi di iscrizione al Registro; il tetto massimo annuo di compensi erogabili a ciascun professionista associato; i criteri di assegnazione degli incarichi basati su competenza e disponibilità oggettiva; gli obblighi di documentazione e rendicontazione. Il Regolamento dei Servizi Professionali Associativi è approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta in cui nessun consigliere risulti portatore di un interesse diretto nella sua applicazione, ovvero con l'astensione dei consiglieri interessati ai sensi del comma 13.3. Fino all'adozione del Regolamento dei Servizi Professionali Associativi, i membri del Consiglio Direttivo non possono ricevere compensi per prestazioni professionali rese all'Associazione.

13.6 L'iscrizione al Registro di un membro del Consiglio Direttivo è deliberata dal Consiglio Direttivo senza la partecipazione del consigliere interessato, sulla base di una valutazione documentata della competenza professionale specifica. L'iscrizione è subordinata alla verifica che le tariffe applicate rientrino nella griglia approvata e che l'incarico professionale sia coerente con le finalità associative. Gli incarichi professionali affidati a un membro del Consiglio Direttivo iscritto al Registro non richiedono una delibera ad hoc per ogni singolo incarico, in quanto trovano il proprio fondamento nel Regolamento dei Servizi Professionali Associativi previamente approvato, fermo restando l'obbligo di documentazione contrattuale e contabile per ciascuna prestazione.

13.7 Gli incarichi professionali affidati al Presidente nell'ambito del Registro dei Professionisti Associati sono approvati dall'Assemblea, su proposta del Vicepresidente, con cadenza almeno annuale contestualmente all'approvazione del piano delle attività associative. In caso di urgenza documentata, il Consiglio Direttivo può deliberare un incarico professionale al Presidente senza la sua partecipazione e con voto favorevole della maggioranza dei restanti consiglieri, dandone comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile. Il Presidente non può partecipare ad alcuna delibera che riguardi direttamente o indirettamente i propri incarichi professionali, i propri compensi o la propria iscrizione al Registro.

13.8 I compensi complessivamente erogati ai membri del Consiglio Direttivo in qualità di professionisti associati sono evidenziati in modo analitico e nominativo nel bilancio di esercizio e, ove redatto, nel bilancio sociale. Il totale dei compensi erogati a ciascun consigliere non può superare, in nessun esercizio sociale, il limite stabilito annualmente dal Regolamento dei Servizi Professionali Associativi. Il superamento di tale limite, anche se derivante da più incarichi cumulati nel corso dell'anno, deve essere preventivamente autorizzato dall'Assemblea. L'Organo di Controllo, ove nominato, vigila sul rispetto delle presenti disposizioni e ne dà atto nella propria relazione annuale.

13.9 I membri del Consiglio Direttivo svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, previa presentazione di nota spese al Tesoriere e delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo adottata

senza la partecipazione del beneficiario. L'Assemblea può tuttavia deliberare, con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti e su proposta motivata del Consiglio Direttivo, il riconoscimento di un compenso per specifiche cariche (Presidente, Tesoriere o Segretario), nei limiti previsti dalla normativa vigente per gli enti del Terzo Settore. Tale delibera indica l'importo, la durata e le condizioni del compenso ed è soggetta a revisione annuale. I compensi e i rimborsi deliberati sono integralmente evidenziati nel bilancio di esercizio e, ove redatto, nel bilancio sociale.

ART. 14 – PRESIDENTE

14.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nella prima seduta successiva all'elezione assembleare.

14.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, garantendo l'attuazione delle delibere degli organi associativi. Cura i rapporti istituzionali dell'Associazione con enti pubblici, privati e internazionali.

14.3 In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente su delega scritta. In caso di assenza contestuale del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di carica, determinato in base alla data di prima elezione al Consiglio.

14.4 In caso di cessazione definitiva dalla carica del Presidente per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo elegge il nuovo Presidente nella prima seduta utile, convocata entro 15 giorni dalla cessazione. Fino alla nuova elezione, le funzioni presidenziali sono esercitate dal Vicepresidente con pieni poteri di rappresentanza legale.

ART. 15 – COMITATO DEI FONDATORI

15.1 Il Comitato dei Fondatori è composto esclusivamente dai Soci Fondatori. Elegge al proprio interno un Coordinatore con funzioni di raccordo, portavoce e convocatore. Il Coordinatore è eletto a maggioranza semplice dei Fondatori e dura in carica fino a revoca o dimissioni.

15.2 Il Comitato dei Fondatori esprime parere obbligatorio, non vincolante, limitatamente alle seguenti materie strategiche fondamentali:

- Modifica della denominazione dell'Associazione;
- Modifica della missione e delle finalità originarie di cui all'Art. 3.2;
- Cessione o utilizzo strategico del marchio e del patrimonio immateriale, intendendo per utilizzo strategico qualsiasi atto che trasferisca, licenzi o vincoli il marchio a favore di terzi per un periodo superiore a 12 mesi o a titolo definitivo.

15.3 Sulle seguenti materie, il Comitato dei Fondatori può esercitare un diritto di sospensiva temporanea, richiedendo per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo e al Segretario un riesame da parte dell'Assemblea entro 30 giorni dalla delibera originaria. Decorso il termine di 30 giorni senza che il Comitato dei Fondatori abbia comunicato per iscritto l'esercizio della sospensiva, la delibera assembleare diventa automaticamente efficace. Se l'Assemblea, dopo il riesame, riconferma la delibera con la medesima maggioranza qualificata richiesta per la delibera originaria, questa diventa definitiva e non ulteriormente sospendibile:

- Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;

- Modifiche agli articoli dello Statuto di cui all'Art. 10.8.

15.4 Il Comitato dei Fondatori esprime parere obbligatorio, non vincolante, sulle seguenti materie:

- Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni);
- Nomina dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico e del Comitato Imprese e Investitori;
- Approvazione, modifica e integrazione del Codice Etico e del Regolamento Interno.

15.5 Il Comitato dei Fondatori si riunisce almeno una volta l'anno e ogni volta che ne faccia richiesta il Presidente del Consiglio Direttivo o almeno due dei suoi membri. Il parere è espresso a maggioranza semplice e redatto in forma scritta, firmato dal Coordinatore, e depositato agli atti dell'Associazione entro 10 giorni dalla riunione.

15.6 Fino alla nomina del Comitato Tecnico-Scientifico e del Comitato Imprese e Investitori, le loro funzioni consultive sono esercitate dal Comitato dei Fondatori, che opera come organo di indirizzo strategico provvisorio.

ART. 16 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO (CTS)

16.1 Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) è l'organo consultivo dell'Associazione per le materie tecniche, scientifiche e progettuali.

16.2 Il CTS è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, scelti tra personalità di comprovata competenza e professionalità, anche esterni all'Associazione. I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere obbligatorio e qualificato del Comitato dei Fondatori. Restano in carica 1 anno e possono essere riconfermati senza limiti.

16.3 I membri del CTS devono possedere requisiti di comprovata professionalità, esperienza e onorabilità nelle materie di competenza del Comitato. Il Consiglio Direttivo può revocare in qualsiasi momento, con delibera motivata, il mandato a uno o più componenti del CTS.

16.4 La partecipazione al CTS è a titolo non retribuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Per i membri esterni all'Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare un gettone di presenza o un compenso forfetario, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

16.5 Il CTS esprime pareri consultivi non vincolanti a supporto del Consiglio Direttivo. In particolare: valuta la validità tecnica e scientifica dei progetti e delle iniziative promosse dall'Associazione; propone l'adozione di nuove tecnologie, metodologie e best practice; supporta la progettazione di percorsi formativi e di certificazione.

16.6 Il CTS si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo Coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri del Comitato. Può riunirsi anche in modalità telematica. I pareri del CTS sono redatti in forma scritta e trasmessi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla riunione.

ART. 17 – COMITATO IMPRESE E INVESTITORI

17.1 Il Comitato Imprese e Investitori è l'organo consultivo per lo sviluppo economico e le relazioni con il mondo imprenditoriale e finanziario.

17.2 È composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, selezionati dal Consiglio Direttivo tra Soci Pro.en e Mentor.en particolarmente attivi, rappresentanti di imprese partner e investitori istituzionali. I membri restano in carica 1 anno e possono essere riconfermati.

17.3 I membri del Comitato devono possedere requisiti di comprovata esperienza imprenditoriale, finanziaria o gestionale. Il Consiglio Direttivo può revocare in qualsiasi momento, con delibera motivata, il mandato a uno o più componenti del Comitato.

17.4 La partecipazione al Comitato è a titolo non retribuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può deliberare un gettone di presenza o un compenso forfetario, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

17.5 Il Comitato: formula proposte per lo sviluppo economico dell'Associazione; facilita le relazioni tra imprese, investitori e progetti innovativi; supporta l'accesso ai finanziamenti e l'internazionalizzazione. I propri contributi sono trasmessi per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART. 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

18.1 Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia, indipendenza e risoluzione delle controversie interne dell'Associazione.

18.2 È composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci Effettivi o Fondatori con pieno diritto di voto, in possesso di comprovata esperienza giuridica, gestionale o di governance associativa. I membri del Collegio non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Ammissioni o dell'Organo di Controllo. Restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati per una sola volta consecutiva. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

18.3 Il Collegio dei Probiviri:

- Decide in via definitiva sulle controversie tra soci e tra soci e Associazione, escluse quelle che attengono a diritti indisponibili;
- Verifica l'ammissibilità delle candidature al Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 11.3, compreso il riesame delle candidature dichiarate inammissibili;
- Esamina i ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione entro 45 giorni dal ricevimento del ricorso;
- Esamina i ricorsi avverso il mancato riconoscimento della progressione da Socio Junior a Socio Effettivo ai sensi dell'Art. 8.3;
- Fornisce pareri consultivi scritti su questioni di interpretazione dello Statuto e del Regolamento Interno.

18.4 Il Collegio decide a maggioranza semplice dei propri membri. Il proprio regolamento interno è approvato dall'Assemblea su proposta del Collegio stesso, a garanzia della sua piena indipendenza. Le decisioni del Collegio sono redatte in forma scritta, motivate e depositate agli atti dell'Associazione.

18.5 In caso di vacanza di uno o più componenti del Collegio, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione suppletiva entro 60 giorni. I componenti eletti in via suppletiva completano il mandato residuo.

18.6 Per le controversie tra soci, tra soci e Associazione, ovvero tra organi dell'Associazione, escluse dalla competenza del Collegio dei Probiviri ai sensi del comma 18.3 in quanto attinenti a diritti indisponibili, le parti possono concordare per iscritto di devolvere la controversia ad un

arbitro unico, nominato di comune accordo ovvero, in mancanza di accordo entro 15 giorni dalla richiesta, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L'arbitrato ha sede in Torino e si svolge secondo le norme del Codice di Procedura Civile. Il lodo arbitrale è definitivo e vincolante per le parti.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

19.1 L'Organo di Controllo è nominato quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o collegiale (tre membri). Almeno un membro deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali. I membri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Ammissioni o del Collegio dei Probiviri.

19.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Ha accesso a tutti i documenti e alle informazioni dell'Associazione necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. L'Organo di Controllo vigila specificamente sul rispetto delle disposizioni di cui agli Art. 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 e 13.9 in materia di remunerazione dei professionisti associati e dei membri del Consiglio Direttivo, e ne dà atto nella propria relazione annuale all'Assemblea.

19.3 Il Revisore Legale dei Conti è nominato quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 – PATRIMONIO E BILANCIO

20.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva;
- Proventi da attività coerenti con gli scopi statutari;
- Proventi da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- Proventi da attività di raccolta fondi;
- Beni mobili e immobili;
- Rendite patrimoniali.

20.2 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre). Il bilancio di esercizio è predisposto dal Tesoriere, approvato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio deve evidenziare separatamente i proventi da attività di interesse generale e quelli da attività secondarie, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Quando previsto dalla legge o dalla dimensione dell'Associazione, è redatto anche il Bilancio Sociale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio evidenzia altresì, in modo analitico e nominativo, i compensi complessivamente erogati nell'esercizio a ciascun membro del Consiglio Direttivo in qualità di professionista associato ai sensi dell'Art. 13.8, i compensi per le cariche e i rimborsi spese riconosciuti ai sensi dell'Art. 13.9.

20.3 È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai soci durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 – TUTELA DEL MARCHIO E DELL'IDENTITÀ

21.1 Il nome "CONFINNOVAZIONE", il logo, il dominio internet, le piattaforme digitali e ogni altro elemento identificativo sono beni collettivi dell'Associazione e costituiscono patrimonio immateriale non distribuibile.

21.2 L'uso del nome e del marchio è consentito esclusivamente previa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo. È vietato l'uso per fini personali, commerciali non autorizzati o non coerenti con le finalità associative. La violazione di tale divieto costituisce grave inadempimento agli obblighi associativi e può comportare l'avvio del procedimento di esclusione di cui all'Art. 8.6.

21.3 Qualsiasi cessione, licenza strategica o utilizzo strategico degli elementi identificativi — come definito all'Art. 15.2 — richiede delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 75% degli associati con pieno diritto di voto e il parere vincolante del Comitato dei Fondatori.

ART. 22 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

22.1 Lo scioglimento dell'Associazione richiede la deliberazione dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno l'80% dei Soci Effettivi e dei Soci Fondatori presenti in seconda convocazione. Il Comitato dei Fondatori può esercitare un diritto di sospensiva temporanea entro 30 giorni dalla delibera, richiedendo per iscritto un riesame. Decorso tale termine senza comunicazione scritta di esercizio della sospensiva, la delibera diventa automaticamente efficace. Se l'Assemblea, dopo il riesame, riconferma la delibera con la medesima maggioranza qualificata, questa diventa definitiva e non ulteriormente sospendibile.

22.2 In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, anche tra soggetti esterni all'Associazione. Il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS con finalità analoghe, individuati dall'Assemblea nella medesima delibera di scioglimento, previo parere favorevole dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) competente. In mancanza di enti idonei o in assenza di indicazione da parte dell'Assemblea, il patrimonio è devoluto alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 – QUOTE ASSOCIATIVE

23.1 Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'importo delle quote associative, prevedendo quote differenziate tra le categorie di soci (Fondatori, Effettivi, Junior) e, nell'ambito dei Soci Effettivi e Junior, tra i percorsi di membership (Young.en, Community, Pro.en e Mentor.en), nonché riduzioni o esenzioni per particolari categorie meritevoli, nel rispetto dei principi di inclusività e sostenibilità economica. Le quote per i Soci Fondatori sono determinate dal Consiglio Direttivo tenendo conto del ruolo istituzionale che tali soci ricoprono.

23.2 Le quote associative non sono rimborsabili in caso di recesso, esclusione o decesso del socio.

23.3 Il mancato pagamento della quota entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo comporta la sospensione automatica del diritto di voto e delle prestazioni associative, fino alla regolarizzazione o all'avvio del procedimento di esclusione di cui all'Art. 8.6.

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), del Codice Civile e delle relative norme di attuazione.

24.2 In fase di prima costituzione, i membri del Consiglio Direttivo sono nominati direttamente nell'atto costitutivo e restano in carica per l'intero triennio. A partire dal primo rinnovo successivo al mandato iniziale, si applica la clausola di continuità di cui all'Art. 11.2: almeno 2 dei consiglieri uscenti ancora eleggibili devono essere presentati come candidati nella tornata elettorale ordinaria, salvo impossibilità documentata o esaurimento dei mandati disponibili.

24.3 Fino alla nomina del Comitato Tecnico-Scientifico, del Comitato Imprese e Investitori e del Collegio dei Probiviri, le loro funzioni consultive e di garanzia sono esercitate dal Comitato dei Fondatori, che opera come organo di indirizzo strategico provvisorio, fermo restando che — per le materie relative alla verifica delle candidature al CD e ai ricorsi in materia di ammissione — il Comitato dei Fondatori agisce con la massima imparzialità possibile rispetto ai propri interessi diretti.

24.4 Il primo Consiglio Direttivo provvederà, secondo la seguente sequenza temporale, a:

Entro 30 giorni dalla costituzione:

- Aprire il conto corrente intestato all'Associazione;
- Predisporre e pubblicare l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR;

Entro 60 giorni dalla costituzione:

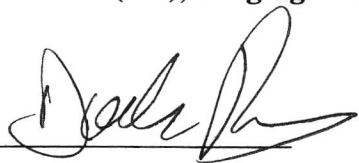
- Istituire il Comitato Ammissioni.
- Adottare il Regolamento Interno, che dovrà includere obbligatoriamente: i criteri oggettivi e la documentazione necessaria per attestare la partecipazione attiva di cui all'Art. 8.3, precisando che la clausola di continuità di cui all'Art. 11.2 impone l'obbligo di candidatura dei consiglieri uscenti, non di elezione; l'elenco analitico delle attività ordinarie di cui all'Art. 8.3; il punteggio di merito per l'eleggibilità al Consiglio Direttivo; le modalità operative per la partecipazione telematica; le soglie per le delibere qualificate del CD;
- Adottare le integrazioni al Codice Etico;
- Determinare le quote associative per l'anno in corso.
- Adottare il regolamento dei Servizi Professionali Associativi di cui all'Art. 13.5, definendo la griglia tariffaria, le categorie di servizio, i criteri di iscrizione al Registro dei Professionisti Associati e il tetto massimo annuo di compensi per ciascun professionista associato.

Entro 90 giorni dalla costituzione:

- Convocare l'Assemblea per l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- Adottare ogni altro atto necessario al pieno funzionamento dell'Associazione.

Approvato in Catania (CT), il 22 giugno 2026

Il Presidente



Il Segretario

